

**COMUNE DI DALMINE  
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA` E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**(D.L. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)**

Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 05.04.2006.  
Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2007.  
Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 23.03.2009.  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 6 dell'01.04.2016  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 8 del 05.02.2018

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Ambito di applicazione delle tariffe
- Art. 3 - Classificazione del Comune

## **CAPO II - PUBBLICITA'**

- Art. 4 - Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 7 - Maggiorazioni e riduzioni di imposta
- Art. 8 - Autorizzazioni
- Art. 9 - Autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari permanenti
- Art. 10 – Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 11 – Dichiarazione di imposta
- Art. 12 - Pagamento dell'imposta
- Art. 13 - Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 14 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 15 - Pubblicità viaria, striscioni, stendardi
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 – Procedimento esecutivo
- Art. 18 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 19 - Esenzioni dall'imposta

## **CAPO III**

- Art. 20 – Piano generale degli impianti pubblicitari

## **CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 21 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 22 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 23 – Maggiorazione della tariffa
- Art. 24 – Pagamento del diritto
- Art. 25 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 25 bis – Affissioni dirette gratuite
- Art. 26 – Affissioni di urgenza, festive e notturne
- Art. 27 – Procedimento esecutivo
- Art. 28 - Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 29 - Impianti per affissioni dirette da parte di privati
- Art. 30 - Riduzione del tributo

## **CAPO V - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

- Art. 31 - Esenzioni
- Art. 32 – Sanzioni tributarie
- Art. 33 - Interessi
- Art. 34 - Sanzioni Amministrative

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 35 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 36 – Abrogazione
- Art. 37 – Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

## **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Dalmine, le modalità di effettuazione della pubblicità, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

### **Art. 2**

#### **Ambito di applicazione e tariffe**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate

La Giunta comunale delibera entro il 31 marzo di ciascun anno le modifiche alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dal primo di gennaio del medesimo anno.

Qualora non modificate entro il predetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 3**

#### **Classificazione del Comune**

A norma dell'art. 2 del D.L. 15.11.1993 n. 507, il Comune di Dalmine rientra nella IV classe impositiva e ne applica le relative tariffe.

## **CAPO II PUBBLICITA'**

### **Art. 4**

#### **Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico**

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

### **Art. 5**

#### **Soggetto passivo**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Art. 6**  
**Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

**Art. 7**  
**Maggiorazioni e riduzioni di imposta**

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

**Art. 8**  
**Autorizzazioni**

E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:

- insegne e targhe;
- cartelli pubblicitari;
- striscioni e stendardi;
- in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario);
- diffusione sonora da posto fisso;
- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
- aeromobili e palloni frenati.

Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario), alla diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate dal Sindaco o dal dirigente appositamente incaricato, previo parere degli uffici competenti, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le autorizzazioni relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico, ad aeromobili e palloni frenati sono rilasciate dal soggetto di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il Responsabile del procedimento, entro 3 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi ed in base a propria autonoma valutazione, ad uno o più uffici competenti ad esprimere parere.

I pareri eventualmente non espressi entro la metà del termine del procedimento, si intendono acquisiti come favorevoli.

Nel caso sia necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia, i termini di cui ai commi precedenti sono sospesi a partire dalla comunicazione dell'Ufficio Edilizia Privata fino all'espressione di detto parere.

Per tutte le forme pubblicitarie eseguite in forma ambulante, è richiesto il parere del Comando Vigili Urbani.

Il rilascio delle autorizzazioni di posizionamento ed alla installazione delle forme pubblicitarie di cui sopra nei centri abitati è di competenza dei Comuni salvo il preventivo nulla osta tecnico

dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell' art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.

Responsabile del procedimento relativo alle autorizzazioni di pubblicità è il settore di Polizia Municipale.

### **Art. 9**

#### **Autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari permanenti**

La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti deve essere presentata al Sindaco, in tre copie di cui una in carta legale, con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente (persona fisica o società) corredata dalla seguente documentazione:

- n. 3 disegni del mezzo pubblicitario in scala adeguata tale da individuarne tutti gli elementi essenziali.
- n. 3 fotografie a colori formato 13x18 della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario.
- n. 3 disegni del prospetto della facciata dell'edificio con inserito in scala il mezzo pubblicitario richiesto (solo per le vie e piazze inserite nella zona "A" del P.R.G.)
- n. 3 copie della descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e il colore e la qualità ed intensità della luce per i mezzi luminosi ovvero copia del relativo catalogo contenente le informazioni di cui al presente punto.
- n. 3 estratti di mappa in scala 1:2000 con indicata l'esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 7 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, le stesse saranno archiviate previa comunicazione agli interessati.

### **Art. 10**

#### **Pubblicità luminosa o illuminata**

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

### **Art. 11**

#### **Dichiarazione di imposta**

I soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario, se il servizio è in appalto, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente Regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.

La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore ai 12 mesi.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta; tale pubblicità si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 luglio (31 marzo dal 2017) dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno stesso.

## **Art. 12** **Pagamento dell'imposta**

Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.550,00.

L'imposta non è dovuta né rimborsata se di importo inferiore a euro 6,00 per quella annuale, e a euro 1,00 per quella temporanea.

## **Art. 13** **Rettifica e accertamento d'ufficio**

Entro due anni dalla data di cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune, o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato a tal fine dal concessionario.

## **Art. 14** **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli in genere è corrisposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, con le modalità della pubblicità ordinaria, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.

E' fatto obbligo all'utente di curare che la ricevuta di pagamento, eventualmente anche in copia fotostatica, si trovi sempre in dotazione di ciascun veicolo e sia esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

## **Art. 15** **Pubblicità viaria, striscioni, standardi**

La pubblicità effettuata con striscioni è consentita quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, non vi ostino ragioni estetiche, panoramiche ed ambientali o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali gli striscioni stessi vanno applicati.

Gli striscioni dovranno essere installati ad un'altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.

La pubblicità sonora da posto fisso, ivi compresa la semplice diffusione di musica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile in luogo pubblico può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 20.

La pubblicità fonica da posto fisso deve essere contenuta nei limiti fissati dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico (D.P.C.M. del 1.3.1991 e successive modificazioni), ed è comunque vietata a meno di cento metri dalle case di cura e di riposo, da scuole pubbliche e da edifici adibiti al culto.

Nei casi di pubblicità in forma ambulante, la ricevuta di pagamento deve trovarsi sempre in possesso anche in copia fotostatica, di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

## **Art. 16 Rimborsi**

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale dovrà provvedere nel termine di centottanta giorni il Funzionario responsabile dell'imposta o il rappresentante del concessionario.

La misura annua degli interessi è determinata in 1,5 punti superiore al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 17 Procedimento esecutivo**

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

## **Art. 18 Riduzioni dell'imposta**

1) La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da Comuni, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 4 - comma 4°, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 11, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame di mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

2) La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta del 40% per i mezzi pubblicitari di attività commerciali o artigianali situati in zone che vengono precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi.

## **Art. 19 Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

l) i messaggi pubblicitari per qualsiasi contenuto e dimensione emessi dalle ONLUS operanti sul territorio comunale a condizione della permanenza dell'iscrizione nell'apposito registro.

Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.



I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale o al concessionario pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

### **CAPO III**

#### **Art. 20**

#### **Piano generale degli impianti pubblicitari**

La Giunta comunale, con apposito provvedimento, adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche necessarie, attenendosi ai criteri generali di cui al presente articolo.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano in:

##### **1) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI D'ESERCIZIO**

Si intendono tali le scritte, le insegne, le targhe e simili luminose o non, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte e professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

I mezzi pubblicitari di cui sopra potranno essere frontali o a bandiera e dovranno essere installati nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

E' vietata l'installazione dei mezzi di cui sopra in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o provocare intralcio alla circolazione veicolare.

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Le insegne a bandiera sporgenti in tutto o in parte sul suolo pubblico, collocate in corrispondenza di vie o piazze sprovviste di marciapiedi, dovranno avere un'altezza dalla sede stradale di almeno mt. 4.50 dal bordo inferiore, quelle collocate in corrispondenza di vie o piazze munite di marciapiedi devono avere un'altezza dal marciapiede di almeno mt. 3.50 dal filo inferiore e dovranno essere contenute a non meno di 50 cm. dal filo del marciapiede.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera, quando sporgono dal muro o da altro supporto;
- b) frontali, quando collocati su muro;
- c) a giorno, quando collocati su tetti, pensiline, cancelli, paline.

##### **2) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI NON D'ESERCIZIO**

Si intendono tali cartelli, posters pubblicitari, pannelli, frecce stradali pubblicitarie o altri impianti, luminosi o non, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

I mezzi di cui sopra potranno essere frontali a parete o bifacciali su impianto.

E' vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari bifacciali su impianto, sulle strade di penetrazione alla città e sulla circoscrizione cittadina secondo le limitazioni poste dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.

La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di 6 mq. Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari di cui sopra si dovrà tenere conto degli indirizzi di tutela e preservazione dei lavori artistici ed ambientali disciplinando a tal fine le nuove installazioni e revisionando le posizioni in precedenza autorizzate.

La cartellonistica stradale si classifica a secondo della sistemazione in:

- a) a parete;

- b) su pannello appoggiato a muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati mono o bifacciali.

## **CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 21 Servizio delle pubbliche affissioni**

Servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 600.

La superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica è fissata in mq. 60.

### **Art. 22 Diritto sulle pubbliche affissioni**

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

### **Art. 23 Maggiorazione della tariffa**

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 24 Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Il diritto non è dovuto né rimborsato se di importo inferiore a euro 1,00.

### **Art. 25 Modalità per le pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.

Il Concessionario deve indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg.10 dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In questi ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune o il Concessionario, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni, gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.

Non è consentita l'affissione di messaggi promozionali di giochi con vincita in denaro sugli impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni.

#### **Art. 25 bis**

#### **Affissioni dirette gratuite**

Abrogato.

#### **Art. 26**

#### **Affissioni di urgenza, festive e notturne**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 27,10 per ogni commissione.

#### **Art. 27**

#### **Procedimento esecutivo**

Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

#### **Art. 28**

#### **Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni**

Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le seguenti caratteristiche:

A) STENDARDI MONOFACCIALI E BIFACCIALI (100X140 - 200X140):

impianti in acciaio zincato brunito con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o fioriere in cemento preconfezionato in basso.

**B) TABELLE MURALI:**

Impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200 costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in alluminio preverniciato) con caratteristiche e colori identici agli standardi.

**C) TRESPOLI:**

Impianto a pianta triangolare composta da tre tabelli di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea, colore e materiale devono essere analoghi ai modelli precedenti ed essere installati in spazi aperti e di passaggio.

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale.

Ove possibile, l'impianto può avere, a completamento, panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

**D) POSTERS:**

Impianto di dimensioni di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto deve essere costituito da una tabella di fondo metallico ed essere sostenuto da tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio T, racchiuso con una cornice in alluminio alta cm. 20 colorata opportunamente.

## **Art. 29**

### **Impianti per affissioni dirette da parte di privati**

I soggetti privati di cui al presente articolo sono autorizzati ad installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. A tal fine lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n. 72 fogli, aventi dimensioni di cm. 70x100.

I preindicati soggetti privati sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) installare a propria cura e spese gli impianti (poster a 24 fogli);
- b) adibire i medesimi impianti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo;
- c) attenersi alle disposizioni del Comune in ordine alla tipologia, forma, dimensioni, colore e targhe identificative degli impianti;
- d) corrispondere oltre all'imposta sulla pubblicità ed alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, se dovuta, anche un canone di concessione;
- e) eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti;
- f) rendersi responsabili verso il Comune e verso terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.

L'installazione dei suddetti impianti viene concessa per il periodo massimo di 5 (cinque) anni a soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, da individuarsi mediante gara pubblica.

Gli impianti disponibili sono concessi in unico lotto. A base di gara viene posto l'importo del canone di concessione determinato dalla Giunta comunale con proprio provvedimento.

Sull'importo del canone posto a base di gara, i concorrenti devono presentare offerte in aumento e l'assegnazione spetta al concorrente che ha presentato l'offerta di maggior aumento.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi; in tal caso i titolari di detti impianti non potranno avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.

L'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di cui si tratta viene determinata dal Piano Generale della Pubblicità, che dovrà anche disporre in merito al riordino degli impianti esistenti.

Responsabile del procedimento per l'assegnazione degli spazi da destinare all'affissione diretta è il servizio di Polizia Municipale.

## **Art. 30**

### **Riduzioni del tributo**

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'articolo successivo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

### **Art. 31 Esenzioni**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## **CAPO V SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

### **Art. 32 Sanzioni Tributarie**

Per l'omessa denuncia o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 33 Interessi**

La misura annua degli interessi da applicare sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni è determinata in 1,5 punti superiore al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

#### **Art. 34** **Sanzioni Amministrative**

Il Comune o il Concessionario del servizio, se il servizio è in concessione, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

La pubblicità abusiva deve essere rimossa a cura degli interessati, su disposizione dell'agente incaricato, che ha contestato le relative infrazioni ed entro il termine dallo stesso stabilito. In caso di inadempienza, il Servizio Affissioni, su conforme ordinanza del Sindaco nella quale saranno fissati i termini, procede alla rimozione degli impianti e del materiale pubblicitario, indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui sopra, il Servizio Affissioni deve effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione delle affissioni abusive, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Detto materiale, che va custodito a cura del Comune, può essere ritirato dagli aventi diritto entro 15 giorni dalla notifica della apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare dell'importo delle relative sanzioni e delle spese dovute per la rimozione, il trasporto e la custodia.

In caso contrario, si procede alla vendita all'asta del materiale stesso, il cui ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito, mentre l'eventuale eccedenza viene restituito all'avente diritto.

Nel caso di asta deserta, il materiale diviene di proprietà del Comune.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### **CAPO VI** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 35** **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati a norma dell'art. 23 della legge 7.8.1990 n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 36** **Abrogazione**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

E' abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 1973.

**Art. 37**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal primo gennaio 1996.